

## **Verbale di esperimento consultazione sindacale**

(D.LGS 148/2015, D.L. 18/20 art. 22 e s.m.i. e D.I. 24/03/20 art. 2 c. 1)

Il presente verbale di accordo è redatto e sottoscritto telematicamente, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 18/2020 in tema di procedure semplificate per il ricorso agli ammortizzatori sociali a fronte dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del c.d. "coronavirus" COVID-19.

### **Tra**

la Società Snipes S.r.l., con sede in Pero (MI), Via XXV Aprile n. 5, P. IVA e CF 09452470967 rappresentata dai Dott.ri Luca Rosa, Omar Ebrahim e Roberto Maturò

### **e**

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS UIL, rappresentate rispettivamente dai Sig.ri, Sandro Pagaria, Dario Campeotto e Stefano Franzoni.

### **Premesso che:**

- in data 23 Marzo 2020 la società Snipes s.r.l., azienda esercente la vendita al dettaglio di calzature e accessori tramite punti vendita dislocati in diverse Regioni e direttamente gestiti, con un organico composto da 26 unità lavorative a cui si applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi a seguito degli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del conseguente D.P.C.M. 22/03/20, ha avviato la procedura per ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per un massimo di n. 319 lavoratori di cui 315 saranno sospesi dal lavoro a zero ore vista la chiusura di tutti i punti vendita (n.26) dislocati su tutto il territorio nazionale e 4, dipendenti degli uffici centrali, subiranno una riduzione dell'orario lavorativo.
- che il Decreto Interministeriale del 24/03/20 chiarisce che nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale ai fini del coordinamento delle relative procedure il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto delle Regioni interessate.
- Le parti si sono incontrate in data odierna per la consultazione sindacale prevista dalla normativa, sperando la procedura di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

### **si è convenuto quanto segue**

L'azienda provvederà a sospendere i lavoratori nel numero di 315 unità a zero ore, con decorrenza retroattiva dal 12 marzo e per la durata di 9 settimane, anche non consecutive, nel rispetto delle disposizioni che verranno emanate dalle competenti Autorità, e effettuerà un regime di orario ridotto, non inferiore al 50%, per restanti 4 unità.

Qualora venisse riconosciuto l'obbligo di accedere alla CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto senza effetto retroattivo, per garantire la tutela del reddito dei lavoratori la CIGD cesserà il giorno antecedente l'inizio della CIGS.

Resta inteso che, prioritariamente all'utilizzo delle ore di riduzione orario per CIGD, saranno computate, le ore di ferie residue e di permesso maturate e non godute al 31 Dicembre 2019.



Si allega (ALLEGATO 1) al presente accordo lo schema dei lavoratori interessati dal regime di CIGD divisi per unità Produttiva.


Il presente accordo viene allegato alla richiesta di convocazione per l'esperimento dell'esame congiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le parti si danno atto di avere concluso la procedura di consultazione di cui all'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

Addì, 27 Marzo 2020

Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA'



OO.SS.

